

Decreto Legge del 31 dicembre 1996, n. 669 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (Gazz. Uff. 1° marzo 1997, n. 50). Modifiche ed integrazioni al presente decreto erano state disposte dal D.L. 11 gennaio 1997, n. 3 (Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8), non convertito in legge, le cui disposizioni sono state recepite nella legge di conversione del presente provvedimento.

(2) Vedi, anche, l'art. 46-quater, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta e indiretta, di riscossione dei tributi, nonché in materia di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative della manovra di finanza pubblica per il 1997, dirette ad assicurare il più efficace controllo dei flussi di spesa, nonché a completare la manovra stessa con le opportune disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

Capo I

Disposizioni in materia tributaria

1. Disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽³⁾;

b) ... ⁽⁴⁾;

c) ... ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾;

d) ... ⁽⁷⁾.

1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 663, le parole «200 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti «260 miliardi annui» e dopo le parole: «di redditi da pensione» sono inserite le seguenti: «e da lavoro dipendente». All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis ⁽⁸⁾.

2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera già ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta ⁽⁹⁾.

3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute ⁽¹⁰⁾.

4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta londa, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 , recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma ⁽¹¹⁾.

5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 , e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotta dall'articolo 11, comma 3, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , devono intendersi riferite esclusivamente, ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993 ⁽¹²⁾.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽¹³⁾.

b) ... ⁽¹⁴⁾.

7. ... ⁽¹⁵⁾.

8. ... ⁽¹⁶⁾.

- (3) La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 13-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
- (4) Modifica l'art. 50, comma 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
- (5) La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 16 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), e comma 2, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, in riferimento agli articoli 77 e 53 della Costituzione.
- (6) Modifica l'art. 69, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
- (7) La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 73, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
- (8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.
- (9) La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 16 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), e comma 2, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, in riferimento agli articoli 77 e 53 della Costituzione.
- (10) La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 198 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 7, sollevata in riferimento agli articoli 7, 8 e 54 dello statuto speciale, nonché, agli articoli 116 e 119 della Costituzione.
- (11) Comma corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8, e poi così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Per le modalità di cui al presente comma, vedi il D.M. 22 marzo 1997.
- (12) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.
- (13) Inserisce un comma, dopo il quarto, all'art. 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- (14) Modifica l'art. 25, quarto comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- (15) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
- (16) Modifica il comma 2 dell'art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 335.

1-bis. Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .

1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane ⁽¹⁷⁾.

(17) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

2. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽¹⁸⁾.

b) ... ⁽¹⁹⁾.

c) ... ⁽²⁰⁾.

c-bis) ... ⁽²¹⁾.

c-ter) ... ⁽²²⁾.

d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

01) ... ⁽²³⁾.

1) ... ⁽²⁴⁾.

2) ... ⁽²⁵⁾.

e) ... ⁽²⁶⁾.

2. Fino al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

3. Fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni e preparazioni, è ridotta al 10 per cento.

4. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. È abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabilisce l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto in misura ridotta limitatamente alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno ⁽²⁷⁾.

6. Per l'anno 1997 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante il regime speciale per i produttori agricoli in materia di imposta sul valore aggiunto, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti:

a) nella misura del 7,5 per cento per: cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. ex 01.06);

b) nella misura del 6 per cento per: animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02).

7. Resta fermo, anche per i prodotti indicati nel comma 6, quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, circa la determinazione delle percentuali di compensazione per gruppi di prodotti mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogata la lettera a), concernente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento sui prodotti farmaceutici di cui al comma 1, lettera e), numero 2), del presente articolo.

8-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5, lettera b-ter), introdotta dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, dopo le parole: «cessioni di» sono inserite le seguenti: «prodotti editoriali di antiquariato,»;

b) nel comma 6 le parole: «di prodotti editoriali di antiquariato,» sono soppresse ⁽²⁸⁾.

9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota ⁽²⁹⁾.

9-bis. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non imponibili o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le parole: «comma sesto» sono sostituite dalle seguenti: «commi settimo e ottavo» ⁽³⁰⁾.

10. Le disposizioni del comma 1, lettera e), numero 2), si applicano alle forniture eseguite a decorrere dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettera b), relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1997.

(18) *Modifica l'art. 3, comma 2, n. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.*

(19) *Modifica l'art. 7, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.*

(20) *Abroga il n. 10 dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.*

(21) *La lettera c-bis), aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997 n. 30, modifica l'art. 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.*

(22) *La lettera c-ter), aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 34, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.*

(23) *Numero aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Essa modifica il comma 1, lett. c), dell'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.*

(24) *Sostituisce il comma 7 dell'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.*

(25) *Il numero che si omette, modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge due commi dopo il settimo all'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.*

(26) *Modifica il n. 1 e sostituisce il n. 114 della tab. A, parte terza, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.*

(27) *Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(28) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(29) *Le condizioni e le modalità di cui al presente comma sono state stabilite con D.M. 14 marzo 1998.*

(30) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

3. Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette.

1. ... ⁽³¹⁾.

1-bis. ... ⁽³²⁾.

2. ... ⁽³³⁾.

3. ... ⁽³⁴⁾.

4. ... ⁽³⁵⁾.

5. ... ⁽³⁶⁾.

6. ... ⁽³⁷⁾.

7. ... ⁽³⁸⁾.

8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , riguardante la pubblicità dei diritti immobiliari, le parole: «dall'articolo 20, lettera g» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, lettere g) ed h), limitatamente, per detta lettera h), ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione»
⁽³⁹⁾.

9. ... ⁽⁴⁰⁾.

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, relativo alla base imponibile per le trascrizioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa»;

b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: «di diritti reali immobiliari,» sono inserite le seguenti: «dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile,».

11. Nel comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei comuni montani, dopo le parole: «cinquemila abitanti» sono inserite le seguenti: «o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni» ⁽⁴¹⁾.

11-bis. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto 28 dicembre 1995 del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «(legge 19 ottobre 1991, n. 349)» sono aggiunte le seguenti: «e di prodotti fitosanitari» ⁽⁴²⁾.

12. ... ⁽⁴³⁾.

13. Nella lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinea è sostituito dalla seguente: «c) conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare o banche».

13-bis. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente poste italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1º gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale ⁽⁴⁴⁾.

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽⁴⁵⁾;

b) ... ⁽⁴⁶⁾;

c) ... ⁽⁴⁷⁾.

15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽⁴⁸⁾;

b) ... ⁽⁴⁹⁾.

(31) Modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge l'articolo 2645-bis al codice civile.

(32) Modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge in fine un comma all'art. 2668 del codice civile.

(33) Modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce il numero 4) del comma 1 dell'art. 2659 del codice civile.

(34) Modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge l'articolo 2825-bis al codice civile.

(35) Modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge l'articolo 2775-bis al codice civile.

(36) Aggiunge in numero 5-bis) all'articolo 2780 del codice civile.

(37) Aggiunge un comma all'art. 72, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

(38) Aggiunge il n. 2-bis) all'art. 29, L. 25 giugno 1943, n. 540.

(39) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(40) Il numero che si omette, sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce il n. 4 del comma 1 dell'art. 106, L. 16 febbraio 1913, n. 89.

(41) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(42) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(43) Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 13, comma 2-bis, della tariffa approvata con D.M. 20 agosto 1992, e l'art. 7, comma 1, della tabella relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo.

(44) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(45) Modifica l'art. 5, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

(46) Modifica l'art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

(47) Aggiunge la nota II-ter all'art. 1 della tariffa parte prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

(48) Modifica l'art. 10, comma 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

(49) Modifica la nota all'art. 1 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

4. Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽⁵⁰⁾;

b) ... ⁽⁵¹⁾;

c) ... ⁽⁵²⁾;

d) ... ⁽⁵³⁾;

e) ... ⁽⁵⁴⁾;

f) nell'art. 57, comma 1, concernente la prestazione di garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: «per un bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «per un mese» ⁽⁵⁵⁾.

1-bis. La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1º gennaio 1993 ⁽⁵⁶⁾.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli introiti di cui al comma 1, lettera a), relativi ai prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese di gennaio 1997, sono versati interamente all'erario. La quota spettante alle regioni a statuto ordinario è destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato a lire 9.960 miliardi.

3. Ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con decreto avente efficacia immediata, affinché nei rapporti contrattuali fra compagnie petrolifere e gestori dei distributori

di carburanti non siano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.

4. La disposizione della lettera b) del comma 1 ha effetto dal 1° febbraio 1997. In sede di prima applicazione, il pagamento dell'acconto è dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta relativa ai consumi del mese di gennaio.

5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei fabbricanti che già presentano la dichiarazione annuale, relativo al mese di gennaio, è dovuto contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed è suddivisa in 11 rate mensili di pari importo ⁽⁵⁷⁾.

6. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, stabilita nella misura di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

7. Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle finanze in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, sono assicurate maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

(50) *Modifica l'art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.*

(51) *La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce il comma 8 dell'art. 26, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.*

(52) *La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce con un unico comma i commi 1 e 2 dell'art. 55, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.*

(53) *La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 56, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.*

(54) *Sostituisce il comma 3 dell'art. 56, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, peraltro già sostituito dalla precedente lettera d).*

(55) *Modifica il comma 1 dell'art. 57, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.*

(56) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(57) *Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

5. Disposizioni in materia di riscossione.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽⁵⁸⁾;

b) ... ⁽⁵⁹⁾;

c) ... ⁽⁶⁰⁾;

d) ... ⁽⁶¹⁾;

e) ... ⁽⁶²⁾;

f) ... ⁽⁶³⁾.

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativo all'invio di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , la cifra: «100.000» è sostituita dalla seguente: «600.000».

3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .

3-bis. Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , in materia di garanzia dell'occupazione e del personale, gli enti locali, all'atto del trasferimento stesso, possono prevedere che siano applicate le norme di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , concernenti la regolamentazione del settore ⁽⁶⁴⁾.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) ... ⁽⁶⁵⁾;

a) ... ⁽⁶⁶⁾;

b) ... ⁽⁶⁷⁾;

b-bis) ... ⁽⁶⁸⁾;

b-ter) ... ⁽⁶⁹⁾;

c) ... ⁽⁷⁰⁾;

d) ... ⁽⁷¹⁾;

e) ... ⁽⁷²⁾.

5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.

(58) *La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 26, comma 1, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.*

(59) *Modifica l'art. 31, comma 1, lett. c), D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.*

(60) *Aggiunge il comma 1-bis all'art. 34, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.*

(61) *Aggiunge il comma 8-bis all'art. 61, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.*

(62) *Modifica l'art. 62, comma 4, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.*

(63) *La lett. f) è stata soppressa dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(64) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

- (65) *Lettera premessa alle altre dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Essa aggiunge un comma all'art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.*
- (66) *Modifica l'art. 28, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.*
- (67) *Modifica l'art. 30, terzo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.*
- (68) *Lettera aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Essa sostituisce il comma secondo dell'art. 52, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.*
- (69) *Lettera aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Essa modifica il comma primo dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.*
- (70) *La lett. c), sostituita dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma secondo dell'art. 65, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.*
- (71) *Sostituisce il primo comma dell'art. 78, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.*
- (72) *Aggiunge l'art. 91-bis al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.*

5-bis. Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene pecuniarie già iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta o non pagata.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative delle citate disposizioni ⁽⁷³⁾.

(73) *Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

5-ter. Proroga della Convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, previste dall'articolo 3, comma 134, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, per assicurare la continuità delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relativi alle dichiarazioni e ai documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che pverranno entro il 31 dicembre 1997, è data facoltà al Ministero delle finanze di prorogare al 31 dicembre 1998 la Convenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici⁽⁷⁴⁾⁽⁷⁵⁾.

(74) Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(75) Comma così modificato dall'art. 37, L. 8 maggio 1998, n. 146.

6. Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria.

1. [Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalità del versamento⁽⁷⁶⁾]⁽⁷⁷⁾.

2. Il Ministero delle finanze può affidare le attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o più concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze⁽⁷⁸⁾.

3. ...⁽⁷⁹⁾.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997⁽⁸⁰⁾.

4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati⁽⁸¹⁾.

5. L'attività degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 , e non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972 , continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.

6-bis. ... ⁽⁸²⁾.

⁽⁷⁶⁾ Con D.M. 11 aprile 1997 (Gazz. Uff. 14 maggio 1997, n. 110) è stato determinato il contenuto della dichiarazione e le modalità del versamento di cui al presente comma. L'art. 1 dello stesso decreto ha stabilito che copia della dichiarazione e dell'attestazione dei versamenti sia spedita, a cura dell'ufficio giudiziario precedente, entro trenta giorni dalla ricezione degli originali, alla direzione regionale delle entrate competente secondo l'ultimo domicilio fiscale del soggetto passivo d'imposta. L'art. 2 ha, inoltre, disposto che:

a) per il versamento delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno cagionato all'erario, siano istituiti i codici tributo:

1350 - somma corrisposta a titolo di risarcimento del danno - imposte sui redditi;

6350 - somma corrisposta a titolo di risarcimento del danno - imposta sul valore aggiunto;

b) il pagamento delle somme sia eseguito, utilizzando la distinta mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, presso il concessionario della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del soggetto sottoposto a procedimento penale;

c) il versamento sia unico per ciascun codice tributo senza distinzione degli anni per i quali si effettua il pagamento;

d) il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamenti sia l'anno in cui si versano le somme.

Con D.M. 16 settembre 1997 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1997, n. 237) è stato determinato il contenuto della dichiarazione e le modalità di versamento del risarcimento del danno previsto dal presente comma, relativamente ai tributi amministrati dal Dipartimento delle dogane e dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato. L'art. 1 del suddetto decreto ha stabilito che copia della dichiarazione e dell'attestazione dei versamenti sia spedita, a cura dell'ufficio giudiziario precedente, entro trenta giorni dalla ricezione degli originali, all'ufficio finanziario territorialmente competente in relazione al luogo ove si è instaurato il procedimento penale. L'art. 2, ha, inoltre, disposto che:

- a) il pagamento delle somme da corrispondere a titolo di risarcimento del danno cagionato all'erario, relativamente ai tributi gestiti dal Dipartimento delle dogane e imposte indirette, venga effettuato presso la direzione della circoscrizione doganale territorialmente competente, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio;
- b) Il pagamento delle somme da corrispondere a titolo di risarcimento del danno cagionato all'erario, relativamente ai tributi riscossi a cura dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, venga effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale intestato al contabile del contenzioso presso l'Ispettorato compartmentale competente per territorio.

(77) *Comma abrogato dall'art. 25, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.*

(78) *Lo schema di convenzione di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 26 marzo 1999 (Gazz. Uff. 5 maggio 1999, n. 103).*

(79) *Il comma che si omette, sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce, a sua volta, il comma 114 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(80) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(81) *Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(82) *Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 3, comma 206, sostituisce il comma 207 e aggiunge il comma 208-bis alla L. 28 dicembre 1995, n. 549.*

6-bis. Proroga dei termini.

1. I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30 aprile 1997.

2. Per le istanze presentate successivamente ai termini originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se entro il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso

alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente comma, nonché degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

3. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonché i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30 settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144 dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono prorogati di dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del comma 144 dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del 1996 va maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996.

4. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, nel limite di lire 150 miliardi, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236⁽⁸³⁾.

(83) Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

6-ter. Incremento del Fondo per l'occupazione.

1. Le eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del bilancio 1997, derivanti da dividendi dovuti dalle società per azioni possedute direttamente dallo Stato che affluiranno al capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997, in deroga alle norme vigenti di contabilità dello Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, saranno destinate ad incrementare nella misura del 10 per cento l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽⁸⁴⁾.

(84) *Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

7. Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio.

1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente articolo ⁽⁸⁵⁾.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto ^{(86) (87)}.

(85) *La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (Gazz. Uff. 19 aprile 2000, n. 17 - Serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nello stabilire che le modalità della sua attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento.*

(86) *La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 198 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 7, sollevata in riferimento agli articoli 7, 8 e 54 dello statuto speciale, nonché, agli articoli 116 e 119 della Costituzione.*

(87) *La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (Gazz. Uff. 19 aprile 2000, n. 17, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, sollevate in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana.*

Capo II

Disposizioni in materia finanziaria e contabile

8. Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa.

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti e in contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato sono disciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi ⁽⁸⁸⁾.

2. Per il 1997, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti parchi nazionali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché per le università, limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, può disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma ⁽⁸⁹⁾.

4. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilità di cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.

5. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e d'intesa con l'ANCI, l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM) e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle verifiche mensili, la prima delle quali avrà luogo entro il mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma,

risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie ^{(90) (91)}.

(88) *La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 dicembre 1998, n. 421 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1998, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 5, sollevate in riferimento al Titolo VI, nonché agli artt. 8, 9, 16, 54, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.*

(89) *Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi il D.M. 16 gennaio 1997 e il D.M. 23 gennaio 2001. Vedi, anche, l'art. 47, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 66, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388.*

(90) *Comma corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8, e poi così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(91) *La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 dicembre 1998, n. 421 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1998, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 5, sollevate in riferimento al Titolo VI, nonché agli artt. 8, 9, 16, 54, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.*

9. Trasferimento dei fondi agli enti locali.

1. Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese di febbraio gli ordinativi diretti cumulativi concernenti il trasferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, soggetti al sistema di tesoreria unica, della prima rata dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 . Gli importi indicati nei predetti ordinativi sono accreditati nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti e sono utilizzabili dagli enti interessati dopo l'esaurimento delle disponibilità liquide esistenti al 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .

2. Entro lo stesso mese di febbraio, il Ministero dell'interno comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della prima rata dei fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , spettante alle province, alle comunità montane e ai comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, già intestatari di contabilità speciali alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997, accredita la somma indicata nella comunicazione di cui al presente comma nel conto infruttifero dell'ente, scritturandola in contropartita al conto sospeso «collettivi».

3. Entro i mesi di maggio e ottobre, il Ministero dell'interno comunica ad ogni sezione di tesoreria, rispettivamente, l'importo della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui al

comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , spettanti alle province, alle comunità montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria unica. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997 ovvero, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti al sistema di tesoreria unica, al 20 per cento dell'importo del trasferimento di cui al comma 1, accredita le somme riportate nelle predette comunicazioni a partire dal 1° giugno per la seconda rata dei trasferimenti e a partire dal 1° novembre per la terza rata ⁽⁹²⁾.

4. Il Ministero dell'interno comunica altresì ad ogni sezione di tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire non prima delle scadenze sotto indicate:

a) fondo per lo sviluppo degli investimenti spettante ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni, per il 40 per cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio 1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997;

b) fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , entro il 31 luglio 1997;

c) contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997 ⁽⁹³⁾;

c-bis) il contributo spettante ai sensi del comma 156 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno 1997 ⁽⁹⁴⁾.

5. Le anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto del comma 4, da scritturare in contropartita al conto sospeso «collettivi», sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti agli enti interessati alle scadenze previste dalle vigenti leggi, dietro richiesta dell'ente interessato e previo accertamento delle disponibilità sulle contabilità speciali con le modalità di cui al comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, due o più assegnazioni, la somma da anticipare è quella cronologicamente precedente; nel caso di rate aventi la stessa scadenza, la somma da anticipare prioritariamente è quella di importo inferiore. Prima di procedere alla concessione di anticipazioni, la sezione di tesoreria è tenuta ad estinguere eventuali titoli di spesa giacenti presso la stessa secondo le modalità previste dal comma 9 ⁽⁹⁵⁾.

6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio preventivo 1997 e al conto consuntivo 1995. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.

7. Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello di riferimento, la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari delle anticipazioni nonché degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso «collettivi». [Per l'ultimo trimestre del 1997 la segnalazione è effettuata entro il 18 novembre con riferimento al periodo 1° ottobre-14 novembre 1997, per consentire al Ministero dell'interno il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso «collettivi» entro la fine dell'esercizio 1997] ⁽⁹⁶⁾.

8. Dalla disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono esclusi i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore a L. 500.000. Il predetto limite d'importo può essere modificato con decreto del Ministro del tesoro.

9. Nel caso in cui siano giacenti per il pagamento presso la tesoreria dello Stato due o più titoli di spesa a favore di uno stesso ente o amministrazione intestatari di contabilità speciale o conto corrente, al verificarsi della condizione di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa sono estinti con criterio cronologico fino al superamento del limite del 20 per cento. I titoli di spesa pervenuti nella stessa giornata sono estinti per ordine crescente di importo.

9-bis. All'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336, dopo le parole: «enti in stato di dissesto finanziario» sono aggiunte le seguenti: «sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3» ⁽⁹⁷⁾.

10. Le disposizioni del presente articolo abrogano tutte le precedenti norme con esse non compatibili ⁽⁹⁸⁾.

(92) *Comma così modificato dall'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.*

(93) *Vedi, anche, l'art. 5, D.M. 21 febbraio 2002.*

(94) *Lettera aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(95) *Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8.*

(96) *Periodo soppresso dall'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.*

(97) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(98) *Per la proroga delle disposizioni previste dal presente art. 9, vedi l'art. 47, L. 27 dicembre 1997, n. 449.*

10. Disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

1-bis. Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo, dopo le parole: «antirosolia, antiparotite» è aggiunta la seguente: «, antipertosse»⁽⁹⁹⁾.

2. ...⁽¹⁰⁰⁾.

2-bis. ...⁽¹⁰¹⁾.

3. [...]⁽¹⁰²⁾]⁽¹⁰³⁾.

4. ...⁽¹⁰⁴⁾.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997⁽¹⁰⁵⁾.

4-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 è abrogato⁽¹⁰⁶⁾.

5. ...⁽¹⁰⁷⁾.

5-bis. ...⁽¹⁰⁸⁾.

5-ter. ...⁽¹⁰⁹⁾.

6. ...⁽¹¹⁰⁾.

6-bis. ... ⁽¹¹¹⁾.

7. ... ⁽¹¹²⁾.

8. ... ⁽¹¹³⁾.

8-bis. ... ⁽¹¹⁴⁾.

8-ter. ... ⁽¹¹⁵⁾.

8-quater. ... ⁽¹¹⁶⁾.

8-quinquies. ... ⁽¹¹⁷⁾.

8-sexies. ... ⁽¹¹⁸⁾.

8-septies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-quinquies e 8-sexies hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997 ⁽¹¹⁹⁾.

9. ... ⁽¹²⁰⁾.

10. ... ⁽¹²¹⁾.

10-bis. ... ⁽¹²²⁾.

10-ter. ... ⁽¹²³⁾.

11. ... ⁽¹²⁴⁾.

11-bis. ... ⁽¹²⁵⁾.

12. ...⁽¹²⁶⁾.

13. ...⁽¹²⁷⁾.

13-bis. ...⁽¹²⁸⁾.

13-ter. ...⁽¹²⁹⁾.

13-quater. ...⁽¹³⁰⁾.

13-quinquies. Per i soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997⁽¹³¹⁾.

(99) *Comma così inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(100) *Sostituisce il comma 53 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(101) *Il comma 2-bis è stato aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Essa modifica il comma 126 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(102) *Modifica il comma 117 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(103) *Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 925), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.*

(104) *Il comma 4, sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce con i commi 173, 173-bis, 173-ter e 173-quater l'originario comma 173 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(105) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(106) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(107) *Modifica il comma 19 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(108) *Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma 38 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(109) *Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge, a sua volta, un periodo al comma 46 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(110) *Modifica il comma 115 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(111) *Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce la lett. f) del capoverso 7 del comma 60 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(112) *Modifica il capoverso 18 del comma 60 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(113) *Sostituisce il comma 62 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(114) *Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma 65 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(115) *Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica i commi 65 68 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(116) *Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma 69 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(117) *Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma 104 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(118) *Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30 modifica il comma 106 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(119) *Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(120) *Soprime il comma 172 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(121) *Modifica il comma 177 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(122) *IL comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge, a sua volta, un periodo al comma 177 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(123) *Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce il comma 196 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(124) *Comma soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(125) *Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, inserisce il comma 47-bis all'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(126) *Modifica il comma 53 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(127) *Comma soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(128) *Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma 173 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(129) *IL comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma 175 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(130) *Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma 215, lett. c), dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(131) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

10-bis. Modifiche alla legge di bilancio.

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 , il numero: «2770» è sostituito dal seguente: «1282». La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997 ⁽¹³²⁾.

(132) *Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

10-ter. Disposizioni circa le imposte sulle vincite e sugli spettacoli.

1. ... ⁽¹³³⁾.

2. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista al numero 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è elevata al 10 per cento.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

4. Non si procede al recupero di somme dovute a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, né si fa luogo al rimborso di quelle già corrisposte.

5. ... ^{(134) (135)}.

(133) Aggiunge un comma, dopo il sesto, all'art. 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(134) Aggiunge un comma all'art. 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

(135) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

11. Importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici per il 1996.

1. ... ⁽¹³⁶⁾.

(136) Sostituisce il comma 4 dall'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 551. Nello stesso tempo il comma che si omette ha abrogato il D.L. 21 novembre 1996, n. 590, non convertito in legge.

12. Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego.

1. ... ⁽¹³⁷⁾.

2. ... ⁽¹³⁸⁾.

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, è differito al 31 dicembre 1997 ^{(139) (140)}.

4. Per l'anno 1997 resta ferma la facoltà per l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nei limiti delle disponibilità di bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186 ⁽¹⁴¹⁾.

5. ... ⁽¹⁴²⁾.

5-bis. Ai dipendenti pubblici in posizione di fuori ruolo presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, continua ad essere corrisposto lo stesso trattamento economico spettante al personale di pari qualifica dell'Amministrazione di provenienza ⁽¹⁴³⁾.

(137) *Comma soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(138) *Comma soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(139) *Per l'ulteriore differimento del termine non oltre il 31 dicembre 1998, vedi l'art. 39, comma 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.*

(140) *La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 229 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione.*

(141) *Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(142) *Comma soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(143) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

13. Aspettative, permessi e indennità ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali.

1. ... ⁽¹⁴⁴⁾.

(144) *Articolo soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

14. Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precezzo^{(145) (146)}.

1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precezzo nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate^{(147) (148)}.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale⁽¹⁴⁹⁾.

2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma^{(150) (151)}.

3. L'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile, nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801⁽¹⁵²⁾.

4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Polizia di Stato» sono inserite le parole «della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

(145) *Comma così modificato dall'art. 147, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.*

(146) *La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 142 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 dicembre 1998, n. 463 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 41, primo comma e 81, quarto comma, della Costituzione.*

(147) *Comma aggiunto dall'art. 147, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dal comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.*

(148) *La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 ottobre 2006, n. 343 (Gazz. Uff. 2 novembre 2006, Ediz. Str., 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, commi primo e secondo, e 97, comma primo, della Costituzione.*

(149) *Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 44, L. 4 novembre 2010, n. 183.*

(150) *Vedi il D.M. 1° ottobre 2002, con il quale sono state stabilite le modalità e le caratteristiche dell'ordine di pagamento di cui al presente comma.*

(151) *La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 142 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 dicembre 1998, n. 463 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 41, primo comma e 81, quarto comma, della Costituzione.*

(152) *Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

15. Entrata in vigore del mandato informatico e procedure di rendicontazione.

1. ... (153).

(153) *Articolo soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

16. Proroga della gestione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

1. In via transitoria ed eccezionale, in attesa di una organica disciplina legislativa che consenta lo svolgimento delle attività informatiche del Ministero del tesoro sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione interessata, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, per assicurare la continuità delle prestazioni del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, è data facoltà all'amministrazione stessa di rinnovare, per un periodo di quattro mesi, i contratti in essere per la manutenzione, la conduzione e lo sviluppo del predetto sistema, in scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il 1996. Sui contratti rinnovati viene acquisito il solo parere di congruità tecnico-economica dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che è reso, in via successiva, entro il termine di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ridotto alla metà. Sulla base del predetto parere i contratti potranno essere ulteriormente rinnovati fino al 31 dicembre 1997, rinegoziandone, in conformità del parere medesimo, le condizioni contrattuali; in detta rinegoziazione è previsto, a carico della società che gestisce il sistema informativo, l'obbligo di attenersi, nell'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture relativi al sistema stesso, alla normativa nazionale e comunitaria riguardante gli organismi pubblici.

17. Credito agevolato all'editoria.

1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. Un quinto del fondo di cui al comma 1 è riservato alle imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre imprese editoriali ⁽¹⁵⁴⁾.

1-ter. ... ⁽¹⁵⁵⁾.

(154) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(155) Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge, a sua volta, tre periodi al comma 194 dall'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

18. Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche.

1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 , come sostituito dal D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all'articolo 18 della legge medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi a all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97 , e l'entrata in vigore del D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378 ⁽¹⁵⁶⁾.

(156) *Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4.*

19. Indennità di anzianità per i dipendenti di imprese già sottoposte ad amministrazione straordinaria.

[1. Le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio dell'impresa, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 .

2. Nelle procedure di amministrazione straordinaria in corso sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi del comma 1] ⁽¹⁵⁷⁾.

(157) *Articolo abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.*

20. Modifica dell'articolo 16 della L. 28 gennaio 1994, n. 84 ⁽¹⁵⁸⁾.

1. Al comma 7-bis dell'articolo 16 della L. 28 gennaio 1994, n. 84 , introdotto dall'art. 2, comma 16-bis, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, la parola: «libero» è sostituita dalla parola: «liquido».

(158) *Rubrica così sostituita con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8.*

21. Vincolo di destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale.

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 , resta ferma per l'anno 1997 il vincolo di destinazione di apposite quote del Fondo sanitario nazionale per finanziare l'integrazione di 225 miliardi di lire agli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 .

22. Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli.

1. Il comune di Napoli è autorizzato ad utilizzare, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, le residue disponibilità delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , per realizzare interventi di recupero edilizio su edifici e opere di urbanizzazione, individuati con ordinanza del sindaco in presenza di condizioni di dissesto del sottosuolo o di rischio per l'igiene e la sicurezza pubblici. L'ordinanza costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi.

23. Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 .

1. È posto termine alla realizzazione dell'intervento relativo alla costruzione dei locali da adibire a scuola della Guardia di finanza di cui al comma 14 dell'art. 7 della L. 22 dicembre 1986, n. 910 . I rapporti convenzionali già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono risolti di diritto, con pagamento delle prestazioni effettivamente rese alla stessa data, oltre al rimborso delle spese sostenute.

24. Mutui per il pagamento a saldo delle passività degli enti locali.

1. ... (159).

(159) *Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge 3 periodi all'art. 89, comma 5, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.*

25. ... ⁽¹⁶⁰⁾.

(160) *Soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

26. Interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia.

1. A valere sulle somme destinate alle finalità di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ad interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia, l'importo di lire 15 miliardi è destinato a fronteggiare le inderogabili esigenze di assistenza ai medesimi sfollati, ospitati nei centri di accoglienza governativi ⁽¹⁶¹⁾.

(161) *Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8.*

27. Disposizioni in materia previdenziale.

1. In materia di sgravi contributivi, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i criteri e le modalità previste dal decreto 5 agosto 1994, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per i nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle regioni di cui al primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise è concesso lo sgravio totale di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1994. La presente disposizione trova applicazione anche per i territori di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 ⁽¹⁶²⁾.

2. L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e di cui all'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), relativamente al personale dirigente già iscritto all'INPDAI delle aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore

alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Resta salva, successivamente al 1999, la possibilità di tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI ⁽¹⁶³⁾.

2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997 ⁽¹⁶⁴⁾.

2-ter. La disposizione del comma 2-bis si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 ⁽¹⁶⁵⁾.

2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, siano state determinate, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 2-bis del presente articolo, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, che, avendo esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facoltà; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni previste dal comma 2-bis del presente articolo ⁽¹⁶⁶⁾.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 2.258 miliardi si provvede ⁽¹⁶⁷⁾:

a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663;

b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilità per l'anno 1997 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Conseguentemente: l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1997 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è ridotta per lire 300 miliardi; il Fondo medesimo è incrementato per lo stesso anno per lire 300 miliardi. A tal fine il

Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b-bis) quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 6-bis⁽¹⁶⁸⁾.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 45 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3, lettera b), intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996 .

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(162) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Vedi, anche, l'art. 4, commi da 17 a 20, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(163) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Vedi, anche, l'art. 4, commi da 17 a 20, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(164) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(165) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(166) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(167) Alinea così modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(168) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

28. ...⁽¹⁶⁹⁾.

(169) Articolo soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Vedi, anche, l'art. 17, comma 34, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

29. Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati.

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a lire un milione cinquecentomila per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ⁽¹⁷⁰⁾.
 2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997 ⁽¹⁷¹⁾ e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che: a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente ⁽¹⁷²⁾.
 3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.
- 3-bis. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione ⁽¹⁷³⁾.
4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi ⁽¹⁷⁴⁾.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico ⁽¹⁷⁵⁾;
- c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
- d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b).

5-bis. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1987 ed intestati a persone fisiche, non è dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalità è presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalità deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto ⁽¹⁷⁶⁾.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ⁽¹⁷⁷⁾. Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.

8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in

connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 7 ⁽¹⁷⁸⁾.

(170) *Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(171) *Per la concessione del contributo oltre la data del 30 settembre 1997, vedi il D.L. 25 settembre 1997, n. 324.*

(172) *Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(173) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(174) *Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(175) *Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 25 settembre 1997, n. 324.*

(176) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(177) *Periodo così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

(178) *Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.*

29-bis. Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati.

1. È costituito, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione o della restituzione della targa e del documento di circolazione, con conseguente cessione a Paesi al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di programmi bilaterali o unilaterali di cooperazione o solidarietà internazionale di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno dei suddetti anni ⁽¹⁷⁹⁾.

2. A valere sul «Fondo» di cui al comma 1, è erogato alle aziende pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale e che effettuino la cessione di cui al comma 1 o consegnino per la rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1982 un contributo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo ⁽¹⁸⁰⁾.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, con proprio decreto, i criteri e le procedure per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 e la relativa erogazione ⁽¹⁸¹⁾.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis ⁽¹⁸²⁾.

(179) Comma così modificato dall'art. 2, L. 18 giugno 1998, n. 194.

(180) Comma così modificato dall'art. 2, L. 18 giugno 1998, n. 194.

(181) I criteri e le procedure di cui al presente comma sono stati determinati con D.M. 24 luglio 1997 e con D.M. 2 giugno 1998.

(182) Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

29-ter. Disposizioni in materia di lotterie.

1. In caso di irregolarità procedurali nelle lotterie nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze è autorizzato a definire il rapporto anche a titolo transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato.

2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le situazioni ancora in corso di definizione, fanno carico al fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

3. Le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario ⁽¹⁸³⁾.

(183) Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

29-quater. Integrazione del Fondo occupazione.

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ⁽¹⁸⁴⁾.

(184) Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

30. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Data di aggiornamento: 17/07/2013 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/1996.